

PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 8/2021

Cumulo contributivo

**Quando non è utile alla maturazione
dei requisiti per la pensione**

Newsletter informativa

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA

Cumulo contributivo

Quando non è utile alla maturazione dei requisiti per la pensione

Il cumulo contributivo è la possibilità offerta ai lavoratori che hanno “spezzoni” di contributi in varie gestioni previdenziali di utilizzarli al fine di maturare il diritto a pensione.

Il cumulo è generalmente gratuito.

Abbiamo già trattato questo tema in Previdenza Flash:

- [n° 77 del gennaio 2014](#)
- [n° 173 del febbraio 2017](#)
- [n° 195 dell'ottobre 2017](#)

In questo numero di Previdenza Flash prendiamo in esame i casi in cui non è possibile utilizzare il cumulo per maturare il diritto a particolari prestazioni.

Prestazioni pensionistiche per le quali non è possibile utilizzare contribuzione "in cumulo"

La normativa che esclude il cumulo per alcune prestazioni è contenuta nella legge 228/2012 art 1 comma 239.

Legge 228/2012 art 1 comma

*239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. **La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto.***

Opzione donna

E' la facoltà introdotta dalla legge 23 agosto 2004 n° 243 all'art. 1 comma 9 che permette alle lavoratrici di accedere al pensionamento all'età di 58 anni se lavoratrici dipendenti e 59 anni per quelle autonome (l'età è aggiornata al 2021) in presenza di 1820 contributi settimanali (35 anni). L'Introdotta in via sperimentale fino al 31/12/2015 è stata poi prorogata fino al 2021...per il momento.

Per la maturazione del requisito contributivo non è possibile utilizzare contribuzione "in cumulo" ma solo la contribuzione utile per la "vecchia" pensione di anzianità.

Quota “100”

E’ la possibilità, introdotta dal D.L. n° 4 del 2019 all’art. 14, di accesso alla pensione con 38 anni di contributi e almeno 62 anni di età.

Per il raggiungimento del requisito contributivo si può utilizzare tutta la contribuzione versata:

- nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
- nelle Gestioni INPS dei lavoratori autonomi (Art. Comm. CD/CM);
- nei fondi sostitutivi (Fondo Trasporti, Elettrici, Dazieri, Telefonici, Volo ecc.ecc.)
- nei Fondi esclusivi (INPDAP, Ex Poste; ex Ferrovie)
- nell’ENPALS
- nella Gestione separata

Non è possibile utilizzare mediante cumulo gratuito la contribuzione versata nelle Casse professionali (INARCASSA, Cassa Geometri, ENPAM ecc.ecc.).

Nona salvaguardia

La nona salvaguardia introdotta dalla legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n° 278) così come le precedenti non prevede la possibilità di utilizzare contribuzione “cumulata” analogamente a quanto indicato al punto “opzione donna”.

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande

il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina

